

**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Pesistica
Proc. R.G. 01/2023**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Alessandro Avagliano - Presidente
- Avv. Emiliano Fasulo - Membro effettivo
- Avv. Alessandro Gioia - Membro effettivo

Ha pronunciato la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti del tesserato:

UDG MICHELE LUCESOLE

deferito, per la violazione dei principi sportivi sanciti dall'art.10 dello Statuto nonché degli artt.1, comma 1, art. 8, comma 3, del Regolamento di Giustizia, nonché art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI

Per avere: tenuto un comportamento offensivo e inurbano nei confronti del Delegato Regionale Marche Silvia Mengarelli, in occasione della gara 6° Turno Open Regionale di Pesistica Olimpica tenutasi il 12 novembre 2023, allorquando al suo arrivo in sede di gara ove gli veniva comunicato dal Delegato Regionale che non avrebbe potuto rimanere – in quanto, non avendo confermato tempestivamente la presenza, si era provveduto a completare la rosa degli UdG con un UdG del C.R. Lazio –, reagiva inveendo e urlando con parolacce e espressioni blasfeme, il tutto anche davanti ai giovani atleti in gara, e si allontanava continuando a strillare e imprecare.

FATTO

Il presente procedimento disciplinare origina dalle note inviate dal Delegato Regionale Marche, Silvia Mengarelli, rispettivamente: a) del 22 ottobre 2023 relativa alla gara Coppa distensione su panca e b) del 13 novembre 2023 relativa al 6° Turno Open Regionale di Pesistica Olimpica tenutasi il 12 novembre 2023.

Con tali segnalazioni, tra l'altro, veniva rappresentata agli Organi centrali la difficoltà nella Gestione degli Arbitri nella propria Regione, per l'esiguo numero degli UdG presenti, per la gestione delle gare stesse e per la mancanza di rispetto dei regolamenti.

In particolare, con la seconda nota veniva riportato che la mattina della gara del 12.11.2023 si presentava l'UdG Michele Lucese, che, convocato via mail il 26.10.2023 non aveva dato la propria disponibilità – come aveva fatto nei precedenti turni da maggio 2023 in poi, e quando in un paio di occasioni aveva dato la propria disponibilità, l'aveva ritirata pochi giorni prima della gara mettendo in difficoltà gli UdG presenti – fino alla comunicazione al Delegato del 02.11.2023 da parte del CRUG Maraglino, secondo cui la presenza dell'UdG Lucese era in forse. Pertanto, al fine di evitare carenza di UdG, il Delegato aveva chiesto supporto al C.R. Lazio che dava incarico all'UdG Matteo Luppino, presente in sede di gara. Alla vista del Sig. Lucese, il Delegato chiedeva spiegazioni al CRUG, il quale riferiva di aver avuto conferma da Lucese solo la sera prima alle 22:40 e non di non averlo comunicato al Delegato per l'ora tarda, precisando, altresì, di non essere informato della presenza dell'UdG Luppino. Invitato il CRUG Maraglino a comunicare al Sig. Lucese che non sarebbe potuto restare, lo stesso rimetteva la questione al Delegato e Direttore di gara. La stessa Mengarelli provvedeva alla comunicazione all'UdG Lucese, il quale reagiva inveendo e urlando con parolacce ed espressioni blasfeme, il tutto anche davanti ai giovani atleti in gara, riferendo con tali modi che il CRUG gli aveva detto che avrebbe potuto presenziare: nel confronto tra i due, Lucese e Maraglino, questi gli ripeteva di non aver dato questa indicazione e ribatteva dicendo al Lucese che non aveva risposto alla convocazione del Delegato. L'UdG Lucese si allontanava continuando a strillare e imprecare, riferendo che si era alzato alle 5:30 perché il CRUG gli aveva detto che sarebbe potuto andare quando voleva;

- il giorno seguente, 13.11.2023, sul social network Instagram la società Extreme commentava la gara e l'UdG Lucese aggiungeva *“bravi i ragazzi e brava la delegata regionale che chiama l'amico arbitro da Roma e manda me a casa”*;

All'esito di attività istruttoria, concretizzatasi in buona sostanza con la audizione di diversi testimoni, da un lato l'Ufficio della Procura Federale provvedeva alla archiviazione del procedimento, con la condivisione della Procura Generale dello Sport, limitatamente alle posizioni del Sig. Michele Maraglino e della società Extreme Sport Fitness (con provvedimenti, rispettivamente, del 04.03.2024 e 29.04.2024) e, dall'altro, con formale comunicazione del 16.02.2024 notiziava il

Sig. Michele Lucesole in ordine all'apertura di un'indagine a suo carico e, in ossequio con le Carte Federali nonché con le vigenti normative del C.O.N.I. in tema di diritto di difesa degli incolpati, assegnava termine per formulare richiesta di essere sentito o per il deposito di una memoria.

Il Sig. Lucesole non esercitava alcune delle facoltà difensive previste con il sopracitato intendimento di deferimento.

Con successivo atto datato 29.04.2024, l'Ufficio della Procura Federale, esaminati gli atti del fascicolo, promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. Lucesole per la violazione dei principi sportivi sanciti dall'art.10 dello Statuto nonché degli artt.1, comma 1, art. 8, comma 3, del Regolamento di Giustizia, nonché art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.

Il Sig. Lucesole faceva quindi pervenire una nota con la quale, tra l'altro, negava la fondatezza degli addebiti a lui mossi, informando, oltretutto, di non poter partecipare alla fissanda udienza di discussione.

Successivamente, all'udienza del 05.06.2024 innanzi al Tribunale era, come preannunciato, assente il Sig. Lucesole. Era invece presente il Procuratore Federale Avv. Cristina Varano il quale si riportava alle conclusioni già rassegnate con l'atto di incolpazione e deferimento e concludeva con la richiesta di irrogazione della sanzione della squalifica di giorni 30.

Il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio, all'esito del quale dava lettura del dispositivo, riservando la motivazione nei termini di cui al Regolamento

Motivi della Decisione

Si osserva che l'istruttoria compiuta dalla Procura Federale ha dimostrato che in data 12.11.2013 il Sig. Michele Lucesole ha tenuto un comportamento offensivo e inurbano nei confronti del Delegato Regionale, condotta che ha configurato certamente una violazione dei doveri di correttezza e probità a cui sono tenuti i tesserati, a maggior ragione se si consideri che si tratta di un Ufficiale di Gara dalla notevole esperienza. Infatti, a prescindere da ogni considerazione sulle modalità di convocazione degli UdG e di risposta alle stesse in occasione delle gare, e comunque sulla generale organizzazione delle gare, nulla autorizza alcuno ad avere un comportamento come quello riferito, con offese e espressioni blasfeme in sede di gara, oltretutto alla presenza di giovani atleti.

Tale condotta, quindi, ha costituito un comportamento violativo dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai quali tutti i tesserati si devono sempre attenere e, più in particolare, dell'art.10 dello Statuto nonché degli artt.1, comma 1, art. 8, comma 3, del Regolamento di Giustizia, nonché art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.

Ai fini di una corretta individuazione della sanzione da applicare, questo Tribunale intende tener conto del ruolo rivestito dal Sig. Lucesole nonché del contesto pubblico, alla presenza di giovani atleti, in cui i fatti si sono svolti.

È, altresì, da evidenziare, il comportamento processuale tenuto dal Sig. Lucesole che, pur non potendo partecipare alla udienza di discussione, ha inviato una nota difensiva con la quale non mostrato alcun accanimento nei confronti degli altri protagonisti delle condotte a lui addebitate.

Tutto ciò premesso costituisce elemento di valutazione per una corretta commisurazione della sanzione da infliggere, apparendo congrua quella richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale commina al sig. Lucesole la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di comunicazione.

Si comunichi alle parti e si pubblichi.

Avv. Alessandro Avagliano - Presidente



Avv. Emiliano Fasulo - Membro effettivo



Avv. Alessandro Gioia - Membro effettivo

